DECISIONE N. 1993/68/CECA DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1968

relativa all'autorizzazione di aiuti accordati dal Regno dei Paesi Bassi nel 1968 alle imprese dell'industria carbonifera

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

visto il protocollo d'accordo intervenuto il 21 aprile 1964 tra i governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio speciale di ministri *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 aprile 1964, pag. 1099/64 e segg.),

vista la decisione n. 3-65 dell'Alta Autorità del 17 febbraio 1965 relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 febbraio 1965, pag. 480/65 e segg.), nonchè la successiva decisione basata sulla stessa (decisione della Commissione n. 31-67 del 7 novembre 1967) *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 22 novembre 1967, n. 284, pag. 8 e segg.),

vista la decisione n. 1-67 del 21 febbraio 1967 relativa ai carboni da coke e al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 28 febbraio 1967, pag. 562/67 e segg.),

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3-65, il governo dei Paesi Bassi ha notificato alla Commissione gli interventi di carattere finanziario che esso si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carbonifera nel corso del 1968 ; che, nell'ambito di questi interventi, i seguenti aiuti sono soggetti ad una procedura di autorizzazione ai sensi della precitata decisione :

1. considerando che le miniere private olandesi riceveranno nel 1968 un importo di 60 milioni di Fl destinato a garantire un adeguato ritmo di esecuzione dei programmi di chiusure ;

2. considerando che, allo stesso scopo, il governo olandese versa inoltre un importo di 19,8 milioni di Fl a tutte le imprese dell'industria carbonifera ;

3. considerando innanzitutto che l'aiuto progettato ottempera al disposto dell'articolo 5 della decisione n. 3-65 ;

considerando in effetti che il governo olandese prevede chiusure che nel 1970 ridurranno il livello della produzione a 8 milioni di tonnellate circa ; che la progressiva esecuzione di tale programma lascia sussistere delle perdite di esercizio per il 1968 ;

considerando che in mancanza di un aiuto da parte dei pubblici poteri, una siffatta situazione rischia di accelerare il ritmo delle chiusure delle sedi estrattive ; che questo più rapido adeguamento alle condizioni del mercato sarebbe tuttavia tale da determinare gravi perturbazioni nella vita economica e sociale della regione interessata ; che benché siano in via di esecuzione piani precisi per la riconversione regionale, a tutt'oggi non si è potuto raggiungere, attraverso lo sviluppo di altre attività, un sufficiente equilibro regionale ; che, nell'attesa, le miniere private si sono impegnate a rinviare la propria chiusura ad una data che il governo olandese si riserva di determinare, tenuto conto in particolare della situazione sull'occupazione ;

4. considerando che gli aiuti previsti non sono tali da compromettere il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che innanzitutto il governo olandese si propone di versare gli importi in questione unicamente nella misura in cui le miniere private abbiano soddisfatto i loro impegni nei confronti dello Stato ; che, in tal modo, il governo olandese ha al tempo stesso la facoltà di rifiutare, in occasione di ulteriori versamenti, la copertura di perdite causate da azioni che abbiano provocato perturbazioni nel buon funzionamento del mercato comune ;

considerando inoltre che, nonostante il notevole incremento degli aiuti rispetto agli anni precedenti, l'evoluzione degli scambi intracomunitari non ha permesso di costatare elementi incompatibili con il buon funzionamento del mercato commune ;

considerando che questo apprezzamento resta valido anche se si tiene conto degli aiuti accordati alle imprese carbonifere ai sensi della decisione n. 1-67 ;

considerando che neppure le reazioni nelle miniere olandesi private nei confronti delle modifiche di prezzo sopravvenute in altre parti del mercato comune

sono state tali da provocare perturbazioni nel buon funzionamento del mercato comune ;

considerando d'altronde che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 b), della decisione n. 3-65, la Commissione ha la facoltà di limitare il diritto di allineamento o di imporre l'osservanza dei prezzi minimi qualora le imprese beneficiarie di aiuti si avvalgano di questi introiti supplementari per adottare una politica di prezzi contraria all'ordinato e progressivo risanamento del mercato comune ;

5. considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 b, della decisione n. 3-65, spetta alla Commissione vigilare affinché gli aiuti autorizzati siano devoluti ai fini indicati negli articoli da 2 a 5 ; che, a tale scopo, essa deve essere resa edotta in particolare dell'importo e della ripartizione dei versamenti effettuati, nonché della natura e dell'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati ;

previa consultazione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo del Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad accordare alle miniere olandesi, per l'anno civile 1968, aiuti per complessivi 79,8 milioni di Fl.

Articolo 2

Il governo del Regno dei Paesi Bassi comunicherà alla Commissione, entro il termine massimo del 30 aprile 1969, tutti gli elementi relativi agli aiuti accordati ai sensi della presente decisione, specie per quanto concerne l'importo e la ripartizione dei versamenti effettuati, nonché la natura e l'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore per effetto della sua notificazione al governo del Regno dei Paesi Bassi. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE N. 1994/68/CECA DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1968

relativa all'autorizzazione di aiuti accordati dalla Repubblica francese nel 1968 alle imprese dell'industria carbonifera

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

visto il protocollo di accordo intervenuto il 21 aprile 1964 tra i governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio speciale di ministri *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 aprile 1964, pag. 1099/64 e segg.) ;

vista la decisione n. 3-65 dell'Alta Autorità del 17 febbraio 1965, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 febbraio 1965, pag. 480/65 e segg.), nonché le successive decisioni di autorizzazione basate sulla stessa (decisioni dell'Alta Autorità nn. 7-66 del 16 marzo 1966 e 18-66 del 14 settembre 1966 ; decisione della Commissione n. 30-67 del 7 novembre 1967) *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 marzo 1966, pag. 794/66 e segg., del 22 settembre 1966, pag. 2976/66 e segg., e del 22 novembre 1967, n. 284, pag. 7 e segg.),

vista la decisione n. 1-67, del 21 febbraio 1967, relativa ai carboni da coke e al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1 *(Gazzetta ufficiale delle*